

STATUTO

SEICOS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: OLBIA SS VIA GUIDO D'AREZZO
27/B

Numero REA: SS - 206244

Codice fiscale: 02808380907

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 15-11-2019 - Statuto completo	2
--	---

DOMENICO GIURATO

Notaio

Via Regina Elena, n. 121 - 07026 Olbia (SS)

Tel. 0789 204029 - Fax 0789 205157

dgiurato@notariato.it

Partita I.V.A. 12504561007

Codice fiscale GRT DNC 84R16 C514N

Repertorio n. 2377

Raccolta n. 2022

**Atto costitutivo di società cooperativa sociale
(di tipo "B") a responsabilità limitata**

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemiladiciannove, il giorno tredici del mese di novembre.

In Olbia, nel mio studio, alla via Regina Elena, n. 121.

Innanzi a me, dottor Domenico Giurato, Notaio residente in Olbia, iscritto presso il Collegio dei Distretti Notarili Riuniti di Sassari, Nuoro e Tempio Pausania.

Sono comparsi i signori:

- **SAVOLDO Eugenio**, nato ad Alzano Lombardo il 24 marzo 1952, domiciliato in Olbia, alla via Guido d'Arezzo, n. 27/B, codice fiscale SVL GNE 52C24 A246S;

- **MACCIONI Alessandro**, nato ad Uras il 9 marzo 1968, domiciliato in Olbia, alla via Matteo Madao, n. 11, codice fiscale MCC LSN 68C09 L496Y;

- **VACCA Massimo**, nato ad Olbia il 20 gennaio 1972 ed ivi domiciliato in Olbia, alla via Longhena, n. 70, codice fiscale VCC MSM 72A20 G015T.

Detti comparenti, cittadini italiani, della cui identità personale io Notaio sono certo, mi richiedono di ricevere il presente atto, con il quale dichiarano, convengono e stipulano quanto segue.

ARTICOLO 1 (Costituzione)

I comparenti, signori SAVOLDO Eugenio, MACCIONI Alessandro e VACCA Massimo dichiarano di costituire, come in effetti costituiscono, una società cooperativa sociale (di tipo "B") denominata

"SEICOS SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE".

con sede in Olbia.

Esclusivamente al fine della iscrizione nel Registro delle Imprese, i soci precisano che l'indirizzo della sede sociale è alla via Piemonte, n. 35, restando la variazione di detto indirizzo, all'interno del medesimo Comune, disciplinata dall'art. 111-ter disp. att. del Codice Civile.

ARTICOLO 2 (Disciplina)

La società viene costituita con le finalità, la durata, l'oggetto, l'organizzazione e tutte le altre norme di funzionamento indicate e contenute nello statuto di cui all'articolo che segue.

ARTICOLO 3 (Statuto)

ART. 1 - DENOMINAZIONE

E' costituita una società cooperativa sociale (di tipo "B") con la denominazione **"SEICOS SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE".**

ART. 2 - SEDE

La sede della società è fissata nel Comune di Olbia.

Potranno essere istituire sedi secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze, sia in Italia che all'estero, nei modi

*Registrato a Olbia
il 15 novembre 2019
al n. 6258, Serie 1T
esatti Euro 200,00*

e termini di legge.

ART. 3 - DURATA

La società ha durata fino al trentuno dicembre duemilacinquanta, ma potrà essere prorogata con deliberazione dell'assemblea.

ART. 4 - LEGGI SPECIALI

Alla presente cooperativa si applicano:

- 1) le disposizioni della legge 8 novembre 1991, n. 381, in tema di cooperative sociali, nonché, in quanto compatibili con la suddetta legge, le norme relative al settore in cui la cooperativa stessa opera, ed in particolare, le disposizioni della legge 3 aprile 2001, n. 142, e successive modificazioni, relative alla posizione dei soci lavoratori;
- 2) le disposizioni sulle Imprese Sociali, nel rispetto della normativa specifica delle cooperative ed in quanto compatibili, fermo restando l'ambito di attività di cui all'art. 1 della citata legge n. 381/1991, in quanto la cooperativa sociale è di diritto Impresa Sociale ai sensi dell'art. 1, comma 4, del d. lgs. 3 luglio 2017, n. 112;
- 3) le disposizioni del c.d. Codice del Terzo Settore (d. lgs. 3 luglio 2017, n. 117), ove non derogate dalla normativa specifica delle cooperative ed in quanto compatibili, in quanto la cooperativa sociale è Ente del Terzo Settore ai sensi dell'art. 4, comma 1, del suddetto Codice del Terzo Settore;
- 3) in quanto compatibili con le suddette leggi speciali, le disposizioni del codice civile relative alle società cooperative;
- 4) per quanto non previsto dagli articoli 2511 e seguenti del codice civile, ed in quanto compatibili, le disposizioni sulla società a responsabilità limitata, salvo diversa disposizione di legge o del presente statuto.

ART. 5 - SCOPO E ATTIVITÀ MUTUALISTICA

La cooperativa ha scopo mutualistico, e si propone di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini, attraverso lo svolgimento dell'attività costituente l'oggetto sociale – finalizzata in via prioritaria all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate, di cui all'art. 1, lettera b), della legge 8 novembre 1991, n. 381. La cooperativa svolge quindi la propria attività caratteristica a favore dei propri soci cooperatori nella misura prevista dalla legge, in modo da realizzare l'inserimento lavorativo di persone svantaggiate, e far conseguire ai soci lavoratori in genere occasioni di lavoro, ed una remunerazione dell'attività lavorativa prestata a migliori condizioni rispetto a quelle ottenibili sul mercato. Pertanto, lo scopo che i soci lavoratori intendono perseguire è quello di ottenere, tramite la gestione in forma associata e la prestazione della propria attività lavorativa a favore della cooperativa, continuità di occupazione,

con le migliori condizioni economiche, sociali e professionali. I rapporti mutualistici hanno pertanto ad oggetto la prestazione di attività lavorative da parte dei soci cooperatori nel settore corrispondente all'oggetto sociale della cooperativa, sulla base di previsioni del regolamento, che definiscono l'organizzazione del lavoro dei soci.

Ai fini del conseguimento dello scopo mutualistico di cui sopra, i soci cooperatori instaurano con la cooperativa, all'atto della loro adesione o successivamente all'instaurazione del rapporto associativo, un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma o in qualsiasi altra forma, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata non occasionale, con cui contribuiscono comunque al raggiungimento degli scopi sociali. Le modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative dei soci cooperatori sono disciplinate da apposito regolamento, approvato dall'assemblea dei soci ai sensi dell'articolo 6 della legge 3 aprile 2001, n. 142, che definisce l'organizzazione del lavoro dei soci medesimi.

ART. 6 - MUTUALITÀ PREVALENTE

La cooperativa, ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera b), della legge 8 novembre 1991, n. 381, e dell'art. 2520, comma 2, del codice civile, si avvale, nello svolgimento della propria attività – in misura non inferiore al trenta per cento del totale di coloro che prestano attività lavorativa per la cooperativa, esclusi i soci volontari – delle prestazioni lavorative di persone svantaggiate, al cui inserimento lavorativo l'attività della cooperativa medesima è diretta, e che, compatibilmente con il loro stato soggettivo, devono essere socie della cooperativa stessa.

La cooperativa si avvale inoltre, nello svolgimento della propria attività, delle prestazioni lavorative sia degli altri soci lavoratori, sia di terzi non soci.

Conseguentemente, la cooperativa è considerata, indipendentemente dai requisiti di cui all'articolo 2513 del codice civile, cooperativa a mutualità prevalente (art. 111-septies disp. att. c.c.).

ART. 7 - INFORMAZIONI SULLA GESTIONE MUTUALISTICA

Gli amministratori, ed i sindaci se nominati, documentano, nella relazione sulla gestione e nella relazione dei sindaci, i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico (art. 2545 del codice civile), tenendo conto della particolarità dello scopo mutualistico proprio della cooperativa, operante ai sensi dell'art. 1, lettera b), della legge 8 novembre 1991, n. 381, e dell'art. 2520, comma 2, del codice civile. A tal fine, essi devono in particolare evidenziare:

– il rapporto tra la gestione sociale attuata e la causa mutualistica della cooperativa, e quindi le modalità di organizzazione dell'attività mutualistica della società a beneficio delle persone svantaggiate ed in genere dei particolari

destinatari dell'attività sociale;
- i criteri seguiti per la distribuzione degli utili, per la formazione delle riserve statutarie e per l'ammissione di nuovi soci cooperatori;
- i criteri seguiti nella raccolta dei prestiti sociali, e nell'impiego delle relative risorse;
- i criteri seguiti per l'assunzione di partecipazioni in altre società;
- il rapporto esistente tra le partecipazioni dei soci cooperatori e l'ammontare degli strumenti finanziari emessi dalla società, e della relativa remunerazione.

ART. 8 - OGGETTO SOCIALE

La cooperativa, nel rispetto della normativa vigente nei sotto indicati settori di attività, previo l'ottenimento di tutte le autorizzazioni che dovessero essere all'uopo previste come necessarie dalla medesima normativa, ed avvalendosi, ove necessario, di professionisti iscritti nei relativi albi, i quali ne assumeranno in proprio la responsabilità, con riferimento ed in conformità al proprio scopo mutualistico ed agli interessi e requisiti dei propri soci cooperatori, ha per oggetto lo svolgimento delle seguenti attività, finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate, ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. b), della legge n. 381/1991 e precisamente:

- l'esecuzione di opere edilizie, l'esercizio dell'impresa di costruzioni edili, sia direttamente che mediante concessioni ed assunzioni di appalti, di opere pubbliche e private, la compravendita, la permuta, la locazione, il restauro, la ricostruzione, la conduzione e la gestione, ordinaria e straordinaria, di beni immobili pubblici e privati;
- l'esecuzione di lavori stradali, idrici, fognari, lavori in ferro, lavori di pitturazione, lavori di verde pubblico, impianti di pubbliche illuminazioni, gallerie, ponti, opere speciali in cemento armato, restauro di edifici monumentali, lavori marittimi, lavori in terra, acquedotti, segnaletica e sicurezza stradale, pavimentazione con materiali speciali, depurazione delle acque, impianti di telecomunicazioni, carpenteria metallica, consolidamento dei terreni, trivellazioni e pozzi, la realizzazione di strade, marciapiedi, rilevanti aeroportuali e la loro manutenzione;
- la costruzione di acquedotti e fognature e la loro manutenzione;
- la realizzazione di opere di verde pubblico e di forestazione, l'installazione di *guardrail* e paramassi, l'installazione di impianti eolici e/o fotovoltai;
- l'attività di compostaggio sui rifiuti, produzione, trasporto e vendita di *compost*, trasformazione di prodotti agricoli per la produzione di energia;
- l'attività di impresa di pulizie.

Con il limite delle attività riservate per legge o per rego-

lamento ed al solo fine di conseguire l'oggetto sociale, la società altresì può, in modo non prevalente e senza la possibilità di rivolgersi nei confronti del pubblico, compiere tutte le operazioni commerciali, finanziarie, industriali, mobiliari e immobiliari, necessarie o utili per il conseguimento dell'oggetto sociale; il tutto, peraltro, con espressa esclusione di ogni attività di intermediazione immobiliare e finanziaria.

Pertanto, a titolo esemplificativo, potrà richiedere concessioni ed autorizzazioni per l'utilizzo di aree pubbliche, portuali e demaniali ai sensi delle leggi vigenti in materia, nonché assumere rappresentanze relativamente ai beni ed ai prodotti sopra indicati, con o senza deposito, il tutto comunque nei limiti di legge; potrà contrarre mutui e finanziamenti, concedendo le garanzie richieste; potrà assumere partecipazioni ed interessenze in altre società con oggetto affine o complementare al proprio con esclusione di ogni finalità di collocamento; potrà partecipare a gare d'appalto e licitazioni private indette da Enti Pubblici o Privati, direttamente o indirettamente anche in A.T.I. o R.T.I., per lo svolgimento delle attività previste nel presente Statuto; potrà richiedere ed utilizzare le provviste disposte dalla UE, dallo Stato, dalla Regione, dagli enti Locali o organismi Pubblici o Privati interessati allo sviluppo della cooperazione.

ART. 9 - REQUISITI SOGGETTIVI DEI SOCI COOPERATORI

Possono essere soci cooperatori:

- a) le persone fisiche svantaggiate, quali definite dall'art. 4 della legge 8 novembre 1991, n. 381 e successive modificazioni, che devono costituire almeno il trenta per cento dei lavoratori della cooperativa. La condizione di persona svantaggiata deve risultare da documentazione proveniente dalla pubblica amministrazione, fatto salvo il diritto alla riservatezza;
- b) le persone fisiche che siano maggiori di età e legalmente capaci di agire e che abbiano una capacità professionale nei settori corrispondenti all'oggetto della cooperativa, o che comunque abbiano le attitudini e le competenze necessarie per collaborare al raggiungimento dei fini sociali con la propria attività lavorativa o professionale;
- c) i soci volontari, quali definiti dall'art. 9 della legge n. 381/1991, disponibili a prestare la propria attività gratuitamente, per fini di solidarietà;
- d) qualora e finché la cooperativa sia composta da almeno nove soci, le persone giuridiche pubbliche o private, nei cui statuti sia previsto – ai sensi dell'art. 11 della legge n. 381/1991 – il finanziamento e lo sviluppo delle attività delle cooperative sociali.

I soci appartenenti alle distinte categorie di cui alle superiori lettere a), b), c) e d) costituiscono separate catego-

rie di soci, anche agli effetti degli articoli 2376, 2540 e 2542 del codice civile.

ART. 10 - PERSONE SVANTAGGIATE

Ai fini del presente statuto, si considerano persone svantaggiate gli invalidi fisici, psichici e sensoriali, gli ex degenti di ospedali psichiatrici, anche giudiziari, i soggetti in trattamento psichiatrico, i tossicodipendenti, gli alcolisti, i minori in età lavorativa in situazioni di difficoltà familiare, le persone detenute o internate negli istituti penitenziari, i condannati e gli internati ammessi alle misure alternative alla detenzione e al lavoro all'esterno ai sensi dell'articolo 21 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni. Si considerano inoltre persone svantaggiate i soggetti indicati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro della sanità, con il Ministro dell'interno e con il Ministro per gli affari sociali, sentita la commissione centrale per le cooperative.

Nel caso in cui il numero dei soci svantaggiati scendesse, durante la vita della società, al di sotto della percentuale del trenta per cento richiesta dalla legge e dal presente statuto, gli amministratori dovranno adottare le opportune iniziative per ripristinare la percentuale di legge entro il termine di un anno, pena lo scioglimento di diritto della società.

ART. 11 - DIRITTI MUTUALISTICI DEI SOCI COOPERATORI

I soci cooperatori hanno diritto a concludere rapporti mutualistici con la società, secondo le regole stabilite dal presente statuto e dal regolamento mutualistico, nei limiti della effettiva e concreta capacità della cooperativa di instaurare i suddetti rapporti e di soddisfare gli interessi dei soci medesimi. Correlativamente, la cooperativa ha il dovere di contrarre con i soci cooperatori che ne facciano richiesta, compatibilmente con le esigenze della gestione sociale e la necessità di rispettare il principio di parità di trattamento.

La cooperativa è quindi obbligata, nella misura determinata dalle proprie esigenze e dall'andamento del mercato e quindi dell'attività dell'impresa sociale, ad avvalersi delle prestazioni di lavoro delle persone svantaggiate, al cui inserimento lavorativo l'attività mutualistica è finalizzata, ed in via subordinata degli altri soci lavoratori; e quindi a stipulare con i medesimi, all'atto dell'ammissione o successivamente, autonomi contratti di lavoro, secondo le previsioni del regolamento interno e nel rispetto del principio della parità di trattamento; e quindi - a parità di qualifiche professionali - sulla base dell'anzianità di iscrizione alla cooperativa in qualità di socio cooperatore.

ART. 12 - AMMISSIONE A SOCIO

Chi intenda diventare socio deve presentare all'organo di amministrazione apposita istanza specificando:

- a) cognome, nome, luogo e data di nascita, domicilio, cittadinanza e qualifica personale o professionale;
- b) l'ammontare della quota che si propone di sottoscrivere, che non potrà essere inferiore né superiore ai limiti di legge.

Sull'accoglimento della domanda decide il medesimo organo con provvedimento motivato in caso di diniego.

Il nuovo ammesso deve versare l'importo della quota sociale sottoscritta, consistente in una somma da determinarsi dagli amministratori per ciascun esercizio sociale, tenuto conto delle riserve patrimoniali risultanti dall'ultimo bilancio approvato.

Questa disposizione si applica anche ai soci che durante l'esistenza della società aumentino la rispettiva quota sociale.

ART. 13 - DIRITTO DI RECESSO

Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio:

- a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- b) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali.

Spetta all'organo di amministrazione constatare se ricorrono i motivi che, a norma di legge e del presente statuto, legittimino il recesso, ed a provvedere di conseguenza nell'interesse della società tenuto conto dell'art. 2532 c.c.

ART. 14 - ESCLUSIONE DEL SOCIO

Oltre che nei casi previsti dalla legge, può essere escluso il socio:

- a) che non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali oppure che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- b) che svolga attività concorrente con quella della società;
- c) che non osservi le disposizioni contenute nello statuto, oppure le deliberazioni legalmente prese dagli organi sociali competenti.

Nel caso indicato alla lettera c), il socio inadempiente deve essere invitato, a mezzo di raccomandata, a mettersi in regola, e l'esclusione potrà avere luogo solo trascorso un mese da detto invito, opportunamente motivato, e sempreché il socio si mantenga inadempiente.

ART. 15 - DECESSO DEL SOCIO

Nel caso di decesso di un socio la società continuerà con gli eredi o legatari della di lui quota sociale, purché essi abbiano i requisiti per l'ammissione e sempre che vi acconsentano.

Essi entro un anno dalla data del decesso, dovranno indicare quello di loro che assumerà la qualità di socio o li rappresenterà di fronte alla società.

In difetto di tale designazione la quota sarà liquidata agli

eredi.

ART. 16 - RIMBORSO DELLA QUOTA DEL SOCIO

Il socio receduto od escluso e gli eredi o legatari del socio defunto, quando non trovi applicazione l'articolo precedente, avranno diritto al rimborso della quota sulla base del bilancio dell'esercizio in cui il rapporto si scioglie.

La domanda di rimborso deve essere fatta con lettera raccomandata, a pena di decadenza nel termine di un anno dalla chiusura del detto esercizio.

In ogni caso i soci che cessino di far parte della società rispondono nei confronti di questa per il pagamento dei conferimenti non versati per un anno dal giorno in cui il recesso o l'esclusione si sono verificati.

Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili gli eredi o legatari del socio defunto.

ART. 17 - PATRIMONIO SOCIALE

Il patrimonio della società è costituito:

- a) dal capitale sociale, che è variabile;
- b) dal fondo di riserva legale alla quale dovrà essere destinata almeno il 30% (trenta per cento) degli utili netti, e il cui accantonamento andrà eseguito in relazione a ciascun bilancio annuale, qualunque sia l'ammontare già raggiunto dalla riserva;
- c) dal fondo di riserva speciale formato con le sole somme versate dai soci come sovrapprezzo;
- d) da eventuali riserve straordinarie;
- e) da ogni altro fondo o accantonamento costituito a copertura di particolari rischi o in previsione di oneri futuri.

ART. 18 - SOTTOSCRIZIONI E VERSAMENTO DELLE QUOTE

La quota sociale sottoscritta e l'eventuale relativo sovrapprezzo dovranno essere versati con le modalità e nei termini stabiliti dall'organo amministrativo nel regolamento interno di cui al superiore art. 5 del presente statuto.

Le quote sociali non possono essere cedute con effetto verso la società senza l'autorizzazione dell'organo di amministrazione.

ART. 19 - ESERCIZI SOCIALI

Gli esercizi sociali si chiuderanno al trentuno dicembre di ogni anno.

ART. 20 - UTILI

Gli utili netti di esercizio previa la deduzione da destinare ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione sono attribuiti nella misura del 30% (trenta per cento) al fondo di riserva e il residuo al fondo di cui alla lettera e) dell'art. 17.

Ai sensi dell'art. 2514 c.c., ai fini della sussistenza dei requisiti di mutualità prevalente e delle agevolazioni fiscali tutte si precisa che:

- a) è fatto divieto di distribuzione di dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttife-

ri, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;

b) è fatto divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;

c) è fatto divieto di distribuzione delle riserve tra i soci cooperatori sia durante la vita sociale che in sede di liquidazione;

d) in caso di scioglimento della società, è fatto obbligo di devolvere l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

I ristorni sono ripartiti tra i soci proporzionalmente alla quantità e qualità degli scambi mutualistici con criteri che rispettino tali proporzioni e secondo le modalità che saranno stabilite nel regolamento interno di cui all'art. 5 del presente statuto.

ART. 21 - ASSEMBLEA

L'assemblea, tanto ordinaria che straordinaria, è convocata dall'organo amministrativo.

L'assemblea ordinaria deve essere convocata, almeno una volta ogni anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

ART. 22 - CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA

La convocazione dell'assemblea, tanto ordinaria che straordinaria, sarà fatta mediante avviso, contenente l'elenco delle materie da trattare, da depositarsi presso la sede della società e da comunicarsi con lettera raccomandata al domicilio di ciascun socio, il tutto nel termine di almeno otto giorni prima della data fissata per l'adunanza.

Nell'avviso suddetto potrà essere indicata la data della eventuale seconda convocazione che potrà essere tenuta anche nel giorno successivo a quello stabilito per la prima.

ART. 23 - QUORUM ASSEMBLEARI

L'assemblea, tanto ordinaria che straordinaria, è valida qualunque sia l'oggetto da trattare: in prima convocazione, quando sono presenti tanti soci che rappresentino la maggioranza dei voti di tutti i soci; in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei soci presenti e rappresentati.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti dei soci presenti e rappresentati all'adunanza.

Quando si tratta di deliberare sullo scioglimento anticipato, sul cambiamento dell'oggetto, sulla trasformazione e sulla fusione della società, tanto in prima quanto in seconda convocazione, le deliberazioni devono essere prese col voto favorevole di almeno due terzi dei voti di tutti i soci. In questi casi, i dissenzienti o assenti hanno diritto di recedere dalla società. La dichiarazione di recesso deve essere

comunicata con raccomandata, dai soci intervenuti in assemblea non oltre tre giorni dalla chiusura di questa, e dai soci non intervenuti non oltre quindici giorni dalla data della pubblicazione della deliberazione.

ART. 24 - DIRITTO DI VOTO IN ASSEMBLEA

Nell'assemblea hanno diritto di voto coloro che risultano iscritti nel libro soci da almeno novanta giorni e che non siano in mora nei versamenti della quota sottoscritta.

Le modalità delle votazioni saranno stabilite dall'assemblea.

Le elezioni delle cariche sociali saranno fatte a maggioranza relativa.

Ciascun socio cooperatore ha un solo voto qualunque sia l'ammontare della quota sottoscritta.

I soci, che per qualsiasi motivo non possono intervenire personalmente all'assemblea, hanno la facoltà di farvisi rappresentare soltanto da altri soci mediante delega scritta.

Ciascun socio può rappresentare al massimo altri due soci.

ART. 25 - PRESIDENZA DELL'ASSEMBLEA

L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, ovvero dalla persona designata dall'assemblea.

La nomina del segretario è fatta dal Presidente dell'assemblea, salvo che questa non deliberi diversamente.

Il segretario può essere un non socio.

La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da notaio.

Anche il verbale redatto da notaio deve essere trascritto nel libro delle adunanze e delle delibere dell'assemblea.

ART. 26 - AMMINISTRATORI

La cooperativa è amministrata da un Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione, composto da un minimo di tre ad un massimo di cinque membri, a seconda di quanto stabilito in sede di nomina, è nominato dall'assemblea, ad eccezione dei primi amministratori che sono nominati nell'atto costitutivo.

Gli amministratori devono essere in maggioranza soci cooperatori o mandatarî di soci cooperatori persone giuridiche.

Gli amministratori non possono essere nominati per un periodo superiore a tre esercizi sociali e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

Il Consiglio di Amministrazione sarà regolato, per quanto non previsto nel presente statuto, dalle norme in tema di società a responsabilità limitata; in caso di lacuna nella disciplina delle società a responsabilità limitata, dalle norme in materia di società per azioni.

ART. 27 - POTERI DEGLI AMMINISTRATORI

L'organo amministrativo è investito dei più ampi poteri per la gestione della società.

La rappresentanza della società spetta al Presidente del Consiglio di Amministrazione ed agli eventuali Amministratori Delegati nei limiti della delega loro conferita.

Sarà compito specifico dell'organo amministrativo stabilire chi tra i soci deve prestare la propria opera per il conseguimento degli scopi sociali, chi dovrà assumere la funzione di socio lavoratore nonché gli eventuali compensi e/o retribuzioni.

Esso può deliberare, inoltre, su tutti gli atti e le operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione, che comunque rientrino nell'oggetto sociale, fatta eccezione di quelli che per legge e per statuto sono di esclusiva competenza dell'assemblea. Può, inoltre, anche deliberare l'adesione della cooperativa a consorzi di cooperative o ad organismi federativi e consortili, la cui azione possa tornare utile alla cooperativa stessa ed ai soci, nonché concedere, postergare o cancellare ipoteche, e compromettere in arbitri, anche amichevoli compositori, controversie riguardanti la società.

Il Consiglio di Amministrazione nei limiti di legge può delegare parte delle proprie attribuzioni ad uno o più dei suoi membri.

L'organo amministrativo può nominare il direttore generale, comitati tecnici e consulenti, anche fra estranei, stabilendone le mansioni ed i compensi.

ART. 22 - La nomina dell'organo di controllo è obbligatoria nei casi previsti dal primo comma dell'art. 2543, c.c. ed in tal caso si applicano le disposizioni contenute in detto articolo.

ART. 28 - SCIoglimento

La società cooperativa si scioglie per le cause indicate all'art. 2545-*duodecies* del codice civile, nel qual caso dovranno trovare applicazione le norme di legge.

ART. 29 - DISCIPLINA APPLICABILE

Per quanto non contemplato nel presente statuto valgono le inderogabili disposizioni di legge in tema di società cooperative, in secondo luogo, quelle della società a responsabilità limitata. Nel caso in cui il numero dei soci sia superiore a venti ovvero l'attivo dello stato patrimoniale sia superiore ad un milione di Euro la cooperativa dovrà adottare la disciplina sulla società per azioni, in quanto compatibile.

ARTICOLO 4 (Organo amministrativo)

La società sarà amministrata da un Consiglio di Amministrazione, nominato, per i prossimi tre esercizi sociali, in persona dei soci signori SAVOLDO Eugenio, quale Presidente, MACCIONI Alessandro, quale Vicepresidente e VACCA Massimo quale Consigliere, i quali tutti, dichiarando non sussistere a proprio carico alcuna delle cause di ineleggibilità e di deca-

denza previste dalla legge, accettano la nomina richiedendone l'iscrizione nel Registro delle Imprese.

ARTICOLO 5 (Sottoscrizioni e conferimenti)

Il capitale sociale, diviso in quote e variabile ai sensi di legge, è sottoscritto e assunto come segue:

- il socio signor SAVOLDO Eugenio sottoscrive ed assume una quota di nominali Euro 100,00 (cento virgola zero zero);
 - il socio signor MACCIONI Alessandro sottoscrive ed assume una quota di nominali Euro 100,00 (cento virgola zero zero);
 - il socio signor VACCA Massimo sottoscrive ed assume una quota di nominali Euro 100,00 (cento virgola zero zero);
- con obbligo, a carico di essi soci, di effettuarne il versamento nei termini fissati dallo statuto.

Attualmente, pertanto, dalle sottoscrizioni eseguite risulta un capitale sociale di Euro 300,00 (trecento virgola zero zero).

ARTICOLO 6 (Primo esercizio sociale)

Il primo esercizio sociale si chiuderà al 31 dicembre 2019 (trentuno dicembre duemiladiciannove).

ARTICOLO 7 (Spese)

Le spese di questo atto e sue consequenziali sono a carico della società e approssimativamente ammontano ad Euro 1.900,00 (millenovecento virgola zero zero).

E richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto, del quale ho dato lettura alle parti che lo approvano.

Scritto in parte da persona di mia fiducia con mezzi elettronici ed in parte a mano da me Notaio, il presente atto è sottoscritto alle ore dodici e minuti cinque.

Consta di sette fogli, scritti per ventiquattro pagine intere e di questa venticinquesima fin qui.

Firmato:

Savoldo Eugenio

Maccioni Alessandro

Vacca Massimo

Domenico Giurato Notaio (Sigillo)

Copia su supporto informatico conforme all'originale documento formato su supporto cartaceo, ai sensi dell'art. 23 commi 3, 4 e 5 del D.Lgs. 82/2005, che si trasmette ad uso Registro Imprese.

Esente da imposta di bollo ai sensi di legge.

Firmato digitalmente: Domenico GIURATO Notaio